



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Cart. Nr. 347/2015
Del 05/11/2015
Dep. 05/11/2015
Fasc. Nr. 1030/2014
Cron. Nr. 2877/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale
dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data 25
settembre 2014 da

POSTE ITALIANE SPA

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a Reggio Emilia via Eritrea n.1 presso la filiale di Poste
Italiane e rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Bruno e
Antonella Imbastari giusta procura generale alle liti

RICORRENTE

Contro

PRESTIFILIPPO FRANCESCO

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Giambellino n.2
presso e nello studio dell'avv. Matteo Campani che lo rappresenta e
difende unitamente all'avv. Francesco Banchini come da procura a
margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

In punto a : sanzione disciplinare

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 novembre 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 5 novembre 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25 settembre 2014 regolarmente notificato Poste Italiane spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, Prestifilippo Francesco affinché fosse dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a 2 (due) ore della retribuzione irrogata dalla stessa nei confronti di Prestifilippo Francesco con provvedimento n.159/2014 del 5 agosto 2014

Esponiva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 28 novembre 2014 Prestifilippo Francesco chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sanzione disciplinare e del procedimento disciplinare per non avere la ricorrente proceduto alla sua audizione e nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Esponiva dettagliatamente le sue ragioni

La causa istruita la produzione di documenti veniva discussa e

decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si premette, innanzitutto, che la presente sentenza viene motivata secondo l'insegnamento della Suprema Corte sulla base della ragione più liquida.

Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che parte ricorrente non ha contestato i capitoli di prova proposti da parte resistente (cfr. verbale d'udienza del 30 gennaio 2015) e che i fatti si siano svolti come indicati da parte resistente nella memoria difensiva ed inoltre la documentazione prodotta dal resistente comprova quanto dallo stesso affermato.

Ne consegue, quindi, che deve ritenersi provato che Prestifilippo Francesco si è assentato dal proprio domicilio durante la fascia di reperibilità per andare ad acquistare il latte Neolatte per il proprio figlio neonato e ciò in quanto lo stesso giorno verso le ore 17.15 a seguito di visita medica era stato inibito a sua moglie di allattare a causa delle sue condizioni di salute e dei farmaci che assumeva ed il medico aveva detto a Prestifilippo di andarlo a comprare

immediatamente per provvedere a nutrire il bambino.

Si deve, inoltre, considerare provato, stante la mancata contestazione, che il resistente è andato dapprima nella farmacia più vicina e, poi, considerato che la stessa non era fornita del prodotto ha dovuto prendere l'auto ed andare nell'altra farmacia più vicina e, cioè, in quella posta in via Giafar impiegando parecchio tempo a causa del fatto che viale dei Mille a Palermo dove si trovava era molto trafficata.

E', altresì, pacifico che il resistente è risultato assente alla visita fiscale, che l'Inps gli ha ugualmente riconosciuto l'indennità di malattia e che lo stesso non ha provveduto ad avvisare il datore di lavoro dell'assenza.

Dalla documentazione prodotta da Poste Italiane spa e non specificamente contestata dal resistente risulta, altresì, che Prestifilippo avrebbe ben potuto provvedere ad avvisare il datore di lavoro dell'assenza.

Tanto precisato si osserva che l'art. 5 comma 14 del d.l. n. 463/1983 prevede che: "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo" norma poi, con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della

decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

Tale norma è stata interpretata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 8544/2001) nel senso che “L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità.”

Orbene si osserva, innanzitutto, che per quanto indicato da parte resistente e non contestato dalla ricorrente (cfr. pag n. 3 della memoria di costituzione) l'Inps ha evidentemente ritenuto giustificata l'assenza del ricorrente tanto che non ha preteso la restituzione.

Si evidenzia, poi, che, comunque anche a prescindere da ciò, non vi

è dubbio che ricostruita come sopra la dinamica degli eventi l'assenza alla visita fiscale è da considerarsi giustificata in quanto Prestifilippo si è trovato in una situazione per cui era necessario ed urgente che lo stesso si allontanasse temporaneamente dal domicilio e il fatto che l'assenza, che lo stesso aveva ragionevolmente preventivato come breve pensando di trovare il latte nella prima farmacia, si è protratta non è dipeso dallo stesso, ma da eventi indipendenti da lui e cioè l'assenza del prodotto nella prima farmacia e il traffico automobilistico.

E', peraltro, vero che il resistente, come del resto dallo stesso riconosciuto, non ha provveduto a comunicare l'assenza temporanea dal domicilio in violazione di quanto previsto dall'art. 41 co 8 secondo capoverso del CCNL che prevede che "Il lavoratore che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società"

Occorre, quindi, verificare se il solo mancato avviso al datore di lavoro della temporanea assenza nella fascia di reperibilità dal domicilio sussistendo il giustificato motivo di allontanamento come nel caso di specie possa integrare l'infrazione disciplinare prevista dall'art. 54 co 2 lett g) come sostenuto dalla ricorrente.

Tale articolo prevede che: " Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione...g) per il comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il

controllo medico disposto dalla Società”.

Orbene si reputa che il solo mancato avviso al datore di lavoro dell'assenza nel caso in cui sussista il giustificato motivo di allontanamento non integri detta violazione.

Non può, infatti, parlarsi di comportamento che non consenta il controllo medico in quanto è chiaro che dal momento che il lavoratore stante il giustificato motivo poteva legittimamente allontanarsi dal domicilio, l'avviso al datore di lavoro nulla avrebbe cambiato sotto tale profilo.

Del resto che tale disposto debba essere così interpretato lo si comprende in base alla lettura complessiva del 2 comma dell'art. 54 che prevede l'irrogazione della multa per mancanze di una certa gravità quali ad esempio l'assenza arbitraria non superiore a due giorni lavorativi consecutivi o la sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore a cui non può essere certamente equiparato il comportamento del dipendente che assente per giustificato motivo alla visita fiscale si sia solo dimenticato di dare comunicazione al datore di lavoro.

Né quanto asserito è in contrasto con la recente sentenza della Corte d'appello di Bologna (sentenza n. 1317/2014) in quanto in quel caso la seduta dal fisioterapista non era indifferibile ed urgente a differenza che il reperimento nel caso di specie del latte per un neonato e in tal caso evidentemente l'assenza non è risultata giustificata tanto da comportare la perdita del trattamento di malattia per 10 giorni.

Il comportamento del lavoratore è, quindi, piuttosto inscrivibile nella previsione dell'art. 54 co 1 lett a).

Si evidenzia, peraltro, che parte ricorrente non ha chiesto in via subordinata al giudice di rideterminare la sanzione e quindi il giudice non può procedervi d'ufficio, ma deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata.

Come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav. n. 8910/2007) "Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice in conseguenza dell'opposizione del lavoratore, neppure con riferimento alla riduzione della gravità della sanzione, salvo il solo caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione (senza che sia necessaria, in merito, la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso proprio), la riduzione della sanzione per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva (come nella specie) la sanzione già inflitta, l'applicazione all'esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima poiché la stessa non implica la sottrazione della sua autonomia

all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima”.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che deve essere dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della multa di due ore irrogata con provvedimento n. 159/2014 del 6 agosto 2014

Stante la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1030/2014 R.G., così provvede :

- 1) Dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di due ore irrogata con provvedimento n. 159/2014 del 6 agosto 2014 a Prestifilippo Francesco
- 2) Condanna Poste Italiane spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Prestifilippo Francesco le spese del presente giudizio che liquida, previa compensazione della metà, nella restante somma di euro 1000,00 oltre al rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 5 novembre 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TROVATALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 NOV 2015
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Cannizzaro